

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AREA DELLA RICERCA DI PISA

Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa

^^^^^^^^^^^^^^^^

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

FRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Pisa, (di seguito denominato CNR-AdrPI) con sede in Pisa – Via G. Moruzzi n. 1, Codice fiscale n. 80054330586 - Partita IVA n.02118311006 - rappresentato da

E

L'impresa, con sede legale in, C.F. e P. I., rappresentata da..... nella sua qualità di, come da Atto Notarile allegato e di seguito denominata “Ditta” per l'appalto dei lavori di **sopraelevazione dell'edificio “B” dell'Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa** .

Tutto ciò premesso, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il C.N.R.-AdrPI affida alla DITTA, che espressamente accetta, l'esecuzione dei seguenti lavori:

1) sopraelevazione dell'edificio “B” dell'Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa;

Le predette opere sono dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto posti a base di gara, in quanto il progetto stesso è stato redatto, nei diversi capitoli, con veste e definizioni di TIPO DEFINITIVO, che comprendono:

- i Capitolati Speciali d'Appalto per opere Edili e Tecnologiche nelle loro diverse specializzazioni;
- i disegni architettonici debitamente definiti;
- i calcoli ed i disegni esecutivi per le opere statiche;
- i calcoli ed i disegni esecutivi per i vari impianti tecnologici.

La predetta documentazione, che diventa parte integrante e sostanziale del presente Atto, è dettagliatamente elencata al successivo art. 24.

Art. 2 - TIPO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto viene affidato a corpo per un importo complessivo di €
(Euro), I.V.A esclusa, ma comprensivo di €
(Euro) per opere di sicurezza.

Il prezzo finale resta fisso ed invariabile; esso è comprensivo di tutti i materiali, dei noli, delle lavorazioni, dei magisteri e quant'altro (formazione e direzione di cantiere, diritti di discarica, noli, trasporti e movimentazioni relative, reti provvisorie, stradali, idriche, fognarie, elettriche e la guardiania) necessari ed occorrenti per dare i lavori stessi completamente ultimati, corredati delle certificazioni di qualità, dei disegni e particolari di dettaglio, dei disegni "AS-built (come costruito) e di quant'altro prescritto dalle vigenti normative.

Ogni intervento lavorativo, che potesse in qualche maniera intralciare e/od interrompere la normale attività del C.N.R.-AdRPI, dovrà essere programmato tempestivamente e concordato con i Responsabili delle Sezioni interessate, di concerto con la D.L. ed il R.U.P..

Art. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI

Il C.N.R.-AdRPI prende atto che la Ditta ha prestato cauzione per il regolare espletamento dei lavori nella misura del% dell'importo netto dell'appalto, di cui al precedente art. 2, mediante polizza assicurativa n. in data per l'importo di €
(Euro) resa conformemente allo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004 e successive precisazioni. Detta cauzione resterà vincolata fino alla data di approvazione del collaudo definitivo.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire le altre coperture assicurative previste dal Capitolato Speciali d'Appalto.

Art. 4 - DIREZIONE DEL CANTIERE – UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione Tecnica del cantiere dovrà essere affidata dall'Impresa, per proprio conto, ad un tecnico qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al C.N.R.-AdRPI.

Il predetto tecnico non potrà essere rimosso dall'incarico senza l'esplicito consenso del C.N.R.-AdRPI.

La Direzione dei Lavori sarà svolta da persona tecnicamente qualificata, designata dal C.N.R.-AdRPI, con i compiti e le responsabilità stabilite dalle leggi vigenti, che regolamentano la direzione, contabilità, collaudo dei lavori e di quanto prescritto, o richiamato nel Capitolato Speciale, nonché, ove non in contrasto, di quanto stabilito nel Capitolato Generale per gli appalti

delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP., anche dall'art. 87 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento d'Attuazione del D.Lgs. 13/04/2006, n. 163).

Art. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori in argomento saranno consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente contratto, a norma degli art.li 153 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il C.N.R. - AdRPI si riserva comunque di procedere alla consegna d'urgenza, ai sensi del citato art. 129 comma 4 con le modalità descritte al successivo art. 130 comma 3, con deroga provvisoria dall'obbligo di certificazione prefettizia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 490/94 e successive integrazioni.

Art. 6 - SUBAPPALTO

Per il subappalto si applica l'art. 118 del D.L.vo 163/2006, così come successivamente integrato e modificato (D.P.R. 207/2010, art. 170).

La Ditta si obbliga a corrispondere direttamente il pagamento ai subappaltatori ed inoltre a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal C.N.R. - AdRPI nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa medesima via via corrisposti al subappaltatore (od ai subappaltatori).

Art. 7 - VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Per la disciplina delle varianti si applica l'art. 132 del D.L.vo 163/2006 ed il successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Art. 8 - DURATA DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il termine utile per l'esecuzione di tutte le altre prestazioni oggetto del contratto è fissato in giorni (.....), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In ogni caso per il superamento del termine sopra indicato verrà applicata una penale di € al giorno, per i primi 30 giorni e di €..... per ogni giorno successivo. Tale penale verrà dedotta dall'importo del conto finale.

Resta salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti, comunque derivanti al C.N.R. - AdRPI a causa del ritardo stesso (oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese di direzione lavori ed assistenza).

La penale di cui sopra sarà applicata nel limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale dei lavori.

Superati (.....) giorni di ritardo sulla data di ultimazione presunta, l'Ente Appaltante avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora.

Rimane facoltà dell'Ente Appaltante la richiesta di maggiori danni diretti, o indiretti, comunque derivanti al C.N.R. - AdRPI a causa del ritardo stesso.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza insindacabilmente valutate, queste ultime dalla Direzione dei Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

La Ditta prende atto del fatto che i lavori dovranno essere condotti senza apportare intralcio, o nocimento, allo svolgimento della normale attività della Sezione, quindi anche con presenza nei luoghi di personale C.N.R. - AdRPI, borsisti, ecc.

Vedere, al riguardo, l'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 9 - USO ANTICIPATO DELLE OPERE – REVISIONE DEI PREZZI

E' facoltà del C.N.R. - AdRPI occupare, o comunque utilizzare, in tutto o in parte, le opere eseguite, previ accordi con la Direzione dei Lavori e l'Impresa, in particolare per quanto riguarda l'incolumità di persone, o cose; l'Impresa ha l'obbligo di accondiscendere, senza poter richiedere alcun compenso, o indennizzo.

In caso di richiesta di uso anticipato, si procederà alla redazione di un verbale di consistenza delle opere che il C.N.R. - AdRPI intende utilizzare, nel quale potranno essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione che l'Impresa sarà tenuta ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Tale anticipata occupazione non implica decadenza del diritto per il C.N.R. - AdRPI di sollevare qualunque eccezione e senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potranno fare sia la Direzione dei Lavori, sia il C.N.R. - AdRPI, sia la Commissione di Collaudo, per vizi e difetti di costruzione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Valgono comunque, in specie, le norme di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, commi 4 e 5.

Art. 10 - COLLAUDO

Il collaudo generale tecnico-amministrativo verrà eseguito da un'apposita commissione, nominata dal C.N.R. - AdRPI in corso d'opera.

Nel caso la commissione di collaudo riscontrasse la presenza di difetti, la Ditta sarà tenuta all'eliminazione degli stessi ed il periodo di tempo intercorrente fra la denuncia dei difetti e la loro

eliminazione costituirà sospensione del periodo di collaudo, il cui termine verrà conseguentemente prorogato.

Le operazioni di collaudo tecnico amministrativo si svolgeranno secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti (art. 141 D.Lgs. n. 163/2006) nonché dagli art. 216 e seguenti del Regolamento di Attuazione del citato Decreto Legislativo (D.P.R. 05/10/2010, n. 207).

Per le operazioni di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti, mentre saranno a carico del C.N.R. - AdRPI i compensi professionali del collaudatore, o dei collaudatori.

Art. 11 - GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE

La Ditta è responsabile della regolare e buona esecuzione di tutte le opere eseguite delle quali si rende garante secondo le prescrizioni del contratto e dei suoi allegati.

Inoltre essa è tenuta, senza alcun compenso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo, con esclusione dei materiali minuti di consumo e delle forniture di energia (elettricità, combustibili, ecc.)

Le opere dovranno essere garantite contro le infiltrazioni di acqua piovana, di falda o di scarico e ciò sia in corrispondenza dei coperti, che lungo le parti edificate, o restaurate, poste sotto il livello stradale, nonché lungo i serramenti e le murature di facciata.

Tale garanzia è estesa a 10 anni dall'approvazione del certificato di collaudo per tutti gli eventi ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1669 del C.C. e/o riconosciuti tali dalla giurisprudenza consolidata.

Sono pertanto a completo carico della Ditta le immediate riparazioni oppure il rifacimento parziale o totale di quanto difettoso. Detta garanzia è estesa anche al risarcimento dei danni conseguenti, diretti od indiretti.

La Ditta assume inoltre la garanzia per la buona esecuzione di tutti i lavori realizzati per la durata di due anni dalla data di approvazione del certificato di collaudo, obbligandosi ad eseguire, entro 10 giorni e non oltre dall'avviso dato per iscritto dal C.N.R. - AdRPI, le opportune riparazioni e modifiche. Per tutte le garanzie suindicate la Ditta, prima della restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute, dovrà rilasciare apposita fidejussione bancaria, o assicurativa, per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo a consuntivo dell'intero appalto; il testo della garanzia fideiussoria dovrà essere sottoposto al preventivo benestare del C.N.R. - AdRPI.

Dopo due anni dall'emissione del certificato di collaudo, in mancanza di contestazioni scritte, detta garanzia potrà considerarsi automaticamente estinta.

Restano ovviamente ferme le responsabilità e garanzie previste per legge a carico della Ditta per la buona esecuzione delle opere, con riferimento particolare a quanto previsto dal C.S.A. (obblighi assicurativi a carico dell'Impresa).

Art. 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà erogata anticipazione sull'importo del contratto.

Art. 13 - 1) CONTABILITA' DEI LAVORI – 2) PAGAMENTI

1) Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori sarà estesa secondo le modalità prescritte negli art.li da 180 a 204 del Regolamento d'Attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

2) Pagamenti

Premesso quanto sopra, la Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla D.L.

E' facoltà del C.N.R. - AdRPI effettuare, su conforme parere della D.L., il pagamento dei materiali forniti a piè d'opera dalla Ditta nella misura del% (.....per cento) dei prezzi contrattuali delle opere compiute. In ogni caso, la Ditta resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino all'atto dell'effettivo impiego.

La D.L. ha, comunque, la facoltà insindacabile di rifiutare l'impiego e messa in opera di tali materiali e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, gli stessi risultassero, comunque, deteriorati o resi inservibili.

Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'approvazione del certificato di collaudo e per l'ammontare liquidato con tale Atto. I pagamenti verranno disposti mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla Ditta. Tale modalità di pagamento, nonché il numero di conto e le coordinate bancarie, dovranno essere sempre indicati sulle fatture.

Art. 14 - CONTO FINALE

La D.L. compilerà il conto finale entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, il presente contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità.

La Ditta si obbliga al pieno rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di Attuazione, per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dall'Appalto.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nella eventualità di una risoluzione del presente contratto le parti si atterranno alle disposizioni di cui agli articoli 135 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 17 - RECESSO DEL CONTRATTO

Qualora il C.N.R. - AdRPI decidesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto, si procederà ai termini dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 18 - DANNI DERIVANTI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni derivanti da causa di forza maggiore saranno accertati e valutati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale per le Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e dall'art. 139 del D.P.R. n. 554/99, nonché dall'art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 19 - ASSICURAZIONI SOCIALI, CONTRATTI COLLETTIVI, ULTERIORI ONERI E GARANZIE

Ai sensi del comma 70 dell'art. 18 della Legge n. 55 del 19/03/1990, la Ditta è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori. La Ditta, inoltre, è tenuta a denunciare i lavori stessi, prima del loro inizio, agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ed a trasmettere al C.N.R. - AdRPI la relativa documentazione di avvenuta denuncia, nonché le copie dei versamenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici effettuati dalla data di inizio dei lavori fino al termine degli stessi con cadenza trimestrale.

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele prescritte per prevenire gli infortuni, sia degli operai alle proprie dipendenze dirette, sia degli operai dipendenti da altre ditte, sia infine di terzi, sollevando da ogni responsabilità il personale della Direzione Lavori il C.N.R. - AdRPI; adotterà, infine, ogni provvidenza per evitare danni alle opere, alle persone "terze" ed alle cose.

Oltre agli oneri ed alle responsabilità previste dal Capitolato Speciale, la Ditta dovrà assumersi la responsabilità piena ed intera derivante da qualsiasi causa e motivo e, in special modo, per infortuni che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. La Ditta riterrà sollevato ed indenne il C.N.R. - AdRPI da ogni controversia (comprese quelle relative ad eventuali risarcimenti danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc., da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori in oggetto.

Se durante l'esecuzione del contratto, o comunque prima dell'emissione del mandato di saldo, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato dei Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, il C.N.R. - AdRPI sospenderà la liquidazione dei pagamenti e/o del saldo.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207 del 05/10/2010).

Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, sussista la possibilità che l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si instaurerà il procedimento previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006 per il raggiungimento dell'accordo bonario.

Le controversie fra le parti, qualora non risolvibili col citato "accordo bonario", verranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria, restando espressamente esclusa ogni competenza arbitrale. Il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Roma.

Art. 21 - ONERI FISCALI ED ONERI ACCESSORI

Le spese di registrazione, copia, stampa, bolli, dei documenti e dei disegni e tutte le altre spese, anche future, inerenti il presente contratto, sono a carico della Ditta ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, confermato dall'art. 139 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto a carico del C.N.R. - AdRPI, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle aliquote I.V.A. vigenti.

Art. 22 - NORME APPLICABILI

L'appalto, oltre che dalle clausole del presente contratto, è disciplinato da tutte le disposizioni di legge concernenti gli appalti di opere pubbliche, dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del C.N.R. - AdRPI, ove le norme non risultino derogate da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, o dalle clausole del presente contratto.

La Ditta appaltatrice dichiara di avere piena ed ottima conoscenza dei Capitolati Generali e dei Regolamenti sopra richiamati, che non figurano pertanto negli allegati di cui al successivo art. 24.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE E VARIAZIONI SOCIETARIE

Ai fini del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio legale in

Ogni eventuale variazione societaria e/o di indirizzo dovrà essere comunicata al C.N.R. – AdRPI.

Art. 24 - ALLEGATI

Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale:

- A
- B
- C
- D
-

Letto, approvato, sottoscritto

Pisa, li

per il C.N.R.

per la Ditta Appaltatrice

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa approva specificamente gli articoli 11 (garanzia e manutenzione delle opere) e 13 (pagamenti) del presente Atto.

IMPRESA

.....

L'Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente Atto vengono effettuate nell'esercizio di impresa e che pertanto, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

IMPRESA

.....